



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa LINA RUBINO	- Presidente -
Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO	- Consigliere -
Dott. ROBERTO SIMONE	- Consigliere -
Dott. MARCO ROSSETTI	- Consigliere -
Dott. GIOVANNI FANTICINI	- Consigliere Rel. -

Esercizio di plurime azioni civili
in sede penale - Impugnazione
dell'assoluzione da alcune parti
civili - Annullamento a fini civili
- Effetti favorevoli per le parti
civili che non hanno proposto
impugnazione - Esclusione.

Ud. 3/2/2026 UP

R.G.N. 21197/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21197/2022 R.G.

proposto da

_____ rappresentati e difesi dall'avv. _____

_____ con domicilio digitale *ex lege*

- ricorrenti -

contro

_____ rappresentato e difeso dall'avv. _____

_____, con domicilio digitale *ex lege*

- controricorrente -

e contro

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvo-
catura Generale dello Stato (c.f. 80224030587)

- controricorrente e
ricorrente incidentale -



e nei confronti di

██████████ ██████████
██████████ ██████████
████████████████████
██████████ S.P.A.

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI CAMPOBASSO

████████████████████

- intimati -

al quale è stato riunito, ex art. 335 c.p.c., il ricorso iscritto al n.
21670/2022 R.G.

proposto da

██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████
████████████████████, con domicilio digitale *ex lege*

- ricorrente -

e da

██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
████████████████████, con domicilio digitale *ex lege*

- ricorrente successivo -

contro

██████████ S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. ██████████
████████████████████ con domicilio digitale *ex lege*

- controricorrente -

e contro

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████
████████████████████, con domicilio digitale *ex lege*

- controricorrente -

e nei confronti di



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

MINISTERO DELL'INTERNO

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI CAMPOBASSO

[REDACTED]

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 68 del 21
febbraio 2022;

udita la relazione svolta all'udienza del 3/2/2026 dal Consigliere Dott.
Giovanni Fanticini;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Mario Fresa;

uditi i difensori di [REDACTED] [REDACTED] e di [REDACTED] S.p.A. e lette le memorie.

FATTI DI CAUSA

1. Nell'incidente stradale verificatosi il 23 marzo 2012 lungo la [REDACTED]
[REDACTED] nel territorio di [REDACTED] l'agente della Polizia di Stato
[REDACTED] [REDACTED] perdeva la vita: la volante condotta dall'agente, con
a bordo l'assistente [REDACTED] stava pattugliando l'area quando
intercettava un mezzo guidato da [REDACTED] il quale teneva
una condotta di guida estremamente pericolosa (procedeva a forte ve-
locità, effettuava sorpassi azzardati e reiterati, invadendo l'opposta
corsia di marcia e utilizzando impropriamente il clacson). I poliziotti si
ponevano all'inseguimento, attivando i dispositivi sonori e luminosi di



emergenza; ma l'agente [REDACTED] nel tentativo di raggiungere il veicolo in fuga, perdeva il controllo dell'auto di servizio che, dopo aver invaso l'opposta corsia di marcia, collideva frontalmente con un autocarro che si era già spostato quanto più possibile verso il margine destro della carreggiata nel tentativo di evitare l'impatto.

2. Per tali fatti veniva instaurato un procedimento penale nei confronti di [REDACTED] imputato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di morte come conseguenza di altro delitto.

3. Il G.U.P. di Isernia, con la sentenza n. 107 del 26 agosto 2014, assolveva l'imputato «perché il fatto non sussiste», pur rilevando che egli aveva comunque tenuto una guida «chiaramente scorretta».

4. La Corte d'appello di Campobasso, con la sentenza n. 338 del 19 maggio 2016, confermava l'assoluzione, seppure con diversa formula, ritenendo non provato oltre ogni ragionevole dubbio che il [REDACTED] si fosse reso conto di essere inseguito, anche se reputava accertata la condotta di guida estremamente pericolosa.

5. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione, oltre al Pubblico Ministero e all'imputato, l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Interno e la parte civile [REDACTED] [REDACTED]

6. La Sesta Sezione penale di questa Corte, con la sentenza n. 39479 del 30 maggio 2017, rigettava il ricorso del Ministero dell'Interno e, in parziale accoglimento del ricorso di [REDACTED] [REDACTED] annullava la decisione d'appello ai soli effetti civili, rilevando un vizio di motivazione in ordine all'idoneità causale della condotta del [REDACTED] rispetto all'evento mortale e rinviando per tale accertamento alla Corte d'appello in sede civile.

7. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Campobasso, [REDACTED] [REDACTED] chiedeva l'accertamento della responsabilità civile di [REDACTED] e la condanna di questo, unitamente alla compagnia assicuratrice (della r.c.a.) [REDACTED] S.p.A., al risarcimento dei danni.



8. Si costituivano in giudizio anche altri congiunti della vittima –

già parti civili nel procedimento penale – nonché il Ministero dell'Interno, tutti avanzando proprie domande risarcitorie.

9. Il conducente (proprietaria del veicolo) e la società assicuratrice ne chiedevano il rigetto.

10. Con la sentenza n. 68 del 21 febbraio 2022, la Corte d'appello accertava che la condotta del pur non essendo egli consapevole dell'inseguimento, aveva comunque innescato la sequenza causale che conduceva al sinistro, riconoscendo un concorso di responsabilità a suo carico nella misura del 30%; la stessa Corte territoriale riteneva altresì che l'agente avesse tenuto una condotta imprudente, non avendo adeguato la velocità alle condizioni del traffico e non essendo riuscito a evitare l'impatto nonostante la visuale libera, attribuendo pertanto alla vittima il restante 70% di responsabilità.

11. La Corte d'appello riconosceva a il solo danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, liquidato in € 52.956,18, in misura corrispondente alla quota di responsabilità del mentre escludeva le ulteriori voci risarcitorie richieste.

12. Le domande degli altri familiari e del Ministero dell'Interno venivano dichiarate inammissibili, poiché la sentenza della Cassazione aveva limitato l'annullamento alla sola ricorrente escludendo ogni estensione degli effetti favorevoli agli altri soggetti costituiti.

13. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione (iscritto al n. 21197/2022 R.G.), fondato su cinque motivi.



14. L'Avvocatura Generale dello Stato, per il Ministero dell'Interno, notificava controricorso contenente ricorso incidentale, basato su un unico motivo.

15. Con separato ricorso (iscritto al n. 21677/2022 R.G.), articolato in quattro motivi, anche [REDACTED] [REDACTED] impugnava la suindicata decisione.

16. Con ricorso successivo, [REDACTED] [REDACTED] a sua volta proponeva impugnazione della sentenza con ricorso fondato su tre motivi.

17. Alle avverse impugnazioni resistevano, con distinti controricorsi, [REDACTED] e la [REDACTED] S.p.A.

18. [REDACTED] e [REDACTED] (trasportato sulla vettura della polizia condotta dallo [REDACTED] già contumace nel grado di merito) non svolgevano difese nel giudizio di legittimità.

19. Con ordinanza interlocutoria resa in data odierna i procedimenti nn. 21197/2022 e 21677/2022 sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c.

20. Il Pubblico Ministero ha concluso, con la propria memoria e nella discussione durante l'odierna udienza, chiedendo il rigetto del ricorso di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] il rigetto del ricorso di [REDACTED] [REDACTED] l'accoglimento del ricorso di [REDACTED] [REDACTED] l'accoglimento del ricorso del Ministero dell'Interno.

21. [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] S.p.A. hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. e insistito nelle rispettive istanze e difese nel corso della discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si devono esaminare, perché logicamente prioritari e implicanti la medesima questione (in quanto riguardanti l'ammissibilità stessa della formulazione di domande risarcitorie in sede civile), e possono



essere esaminati congiuntamente in quanto pongono le medesime questioni, i primi motivi dei ricorsi di [REDACTED] [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] e del Ministero dell'Interno.

2. Col primo motivo del ricorso di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] si deduce «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 Cod. Civ. e 587 Cod. Proc. Pen.», per avere la Corte di merito dichiarato inammissibili le domande risarcitorie avanzate dagli odierni ricorrenti, in quanto 1) l'omessa formulazione di un motivo di ricorso per cassazione in sede penale non incide sul diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'omicidio colposo (essendo stato così riqualificato il reato ex art. 586 c.p. per cui il [REDACTED] [REDACTED] era imputato), 2) la norma dell'art. 587 c.p.p. riguarda l'estensione degli effetti dell'impugnazione ad altri coimputati, ma non attiene all'estensione dell'impugnazione di una parte civile a favore di altri danneggiati.

3. Col primo motivo del ricorso di [REDACTED] [REDACTED] si deduce «Violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma secondo, C.P.P., 622 C.P.P., 587 C.P.P. e 2043 C.C.», per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibili le domande risarcitorie avanzate dai convenuti in riassunzione diversi da [REDACTED] [REDACTED] già parti civili nel procedimento penale.

4. Col primo (e unico) motivo del ricorso del Ministero dell'Interno si deduce «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76, 576, 587, 622 c.p.p., art. 185 c.p., art. 2043 c.c. e art. 384 c.p.c. in relazione all'art. 360 co.1 n.3) c.p.c.», per avere la Corte di merito dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria sull'assunto che la sentenza penale n. 39479/2017 aveva annullato la decisione di assoluzione ai soli effetti civili a vantaggio esclusivo della parte civile [REDACTED] [REDACTED] escludendo ogni effetto favorevole per le altre parti civili. Ad avviso



dell'Amministrazione ricorrente l'art. 76 c.p.p. (immanenza della costituzione di parte civile) è stato erroneamente disatteso, giacché il divieto di estensione *in malam partem* dell'art. 587 c.p.p. riguarda solo il processo penale e non l'azione civile, che è autonoma nel giudizio di rinvio, in cui le domande risarcitorie vanno esaminate in base all'art. 2043 c.c.

5. I predetti motivi sono complessivamente infondati, anche se la motivazione della sentenza impugnata va corretta.

6. La Corte d'appello di Campobasso ha preliminarmente rilevato che la sentenza di questa Corte n. 39479/2017 aveva annullato la decisione impugnata ai soli effetti civili e a vantaggio esclusivo della parte civile [REDACTED] [REDACTED] unica ricorrente ammessa allo scrutinio di legittimità, avendo espressamente precisato che il vizio di motivazione rilevato riguardava esclusivamente la posizione della predetta parte civile e non poteva estendersi agli altri soggetti costituiti nel processo penale, «pena l'attribuzione all'impugnazione della parte civile dell'effetto di una estensione *in malam partem* per l'imputato», in violazione degli artt. 587 c.p.p. e 576, comma 1, c.p.p.

7. Pertanto, l'oggetto del giudizio di rinvio risultava necessariamente circoscritto all'esame della sola domanda risarcitoria di [REDACTED] [REDACTED] posto che il giudice del rinvio era tenuto, ai sensi dell'art. 627, comma 3, c.p.p., ad uniformarsi non solo al dispositivo, ma anche alle premesse logico-giuridiche della sentenza di annullamento (la quale aveva stabilito in modo inequivoco che l'illegittimità accertata operava solo nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] e che nessuna estensione poteva essere ammessa in favore delle altre parti civili).

8. Il principio di immanenza della costituzione di parte civile «in ogni stato e grado del processo» ai sensi dell'art. 76, comma 2, c.p.p., invocato dalle altre parti diverse da [REDACTED] [REDACTED] era reputato inapplicabile nel giudizio di rinvio ai soli effetti civili, perché la perdurante



efficacia della costituzione di parte civile non può prevalere sul divieto di estensione degli effetti dell'impugnazione, dato che l'art. 587 c.p.p. pone un limite inderogabile alla propagazione degli effetti favorevoli dell'impugnazione di una parte civile sulle posizioni delle altre parti civili non ricorrenti.

9. Per le predette ragioni, le domande risarcitorie di tutti i soggetti diversi da [REDACTED] [REDACTED] erano definitivamente precluse, poiché non oggetto dell'annullamento disposto da questa Corte, con conseguente inammissibilità della «domande proposte dal Ministero dell'Interno, da [REDACTED] [REDACTED] da [REDACTED] da [REDACTED] da [REDACTED] e da [REDACTED] [REDACTED]».

10. La motivazione della sentenza impugnata si basa sul richiamo al disposto dell'art. 587 c.p.p. che sancisce l'estensione, *in bonam partem* nei confronti dei coimputati non impugnanti, degli effetti della sentenza resa nel giudizio d'impugnazione.

11. La disposizione, tuttavia, non ha attinenza al caso *de quo*, perché – pur riguardando anche gli effetti civili delle decisioni penali – si riferisce unicamente al lato passivo del rapporto debitorio e, cioè, all'imputato impugnante, ai coimputati e al responsabile civile, mentre la situazione in esame concerne l'impugnazione a fini civilistici della parte civile.

12. Non assume rilievo nemmeno l'art. 627, comma 3, c.p.p. (pure richiamato dalla Corte d'appello), perché l'annullamento per difetto di motivazione (come quello pronunciato da Cass. 39479/2017 nella vicenda *de qua*: «All'accoglimento del ricorso della parte civile [REDACTED] [REDACTED] nei limiti e per le ragioni precisate, segue l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata, a vantaggio della sola ricorrente appena indicata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, affinché lo stesso esamini se la condotta



ritenuta accertata a carico del [REDACTED] abbia avuto idoneità eziologica rispetto alla morte dell'agente [REDACTED] e, in caso affermativo, se possa essere qualificata come colposa in relazione a tale evento») non contiene un principio di diritto al quale si deve attenere il giudice del rinvio, che è stato invece incaricato di riesaminare la *quaestio facti*.

13. Correggendo la motivazione (ex art. 384 c.p.c.), si deve piuttosto affermare che l'inammissibilità delle domande risarcitorie di [REDACTED] e [REDACTED] deriva dalla loro acquiescenza alla sentenza n. 338 del 19 maggio 2016 resa dalla Corte d'appello di Campobasso, che aveva confermato l'assoluzione di [REDACTED]

14. Rispetto a tale decisione, infatti, le predette parti civili non hanno svolto impugnazione, sicché il giudicato formatosi nei loro confronti sulla statuizione di assoluzione determina, ex art. 652, comma 1, c.p.p., l'irretrattabilità della pronuncia, senza che gli stessi possano giovare dell'impugnazione del Pubblico Ministero o di un'altra parte civile.

15. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di legittimità affermando, in passato, che «La mancata impugnazione della parte civile avverso la decisione di merito che comprometta i suoi interessi deve essere valutata quale acquiescenza alla decisione a sé pregiudizievole» (Cass., Sez. 4 pen., n. 7671 del 21/06/1993, Baccilieri, Rv. 194861-01) e, più recentemente, che «Nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione avverso una sentenza di assoluzione proposto da una soltanto delle parti civili, il conseguente giudizio di rinvio non si estende alle domande delle altre parti civili non ricorrenti, in quanto la mancata impugnazione da parte di queste ultime determina acquiescenza rispetto al *decisum* assolutorio.» (Cass., Sez. 1 pen., n. 50426 del 28/05/2016, Linguanti, Rv. 269183-01; nello stesso senso, Cass.,



Sez. 2 pen., n. 27488 del 14/06/2018, Cass., Sez. 1 pen., n. 10504 del 23/03/2020, la quale conferma che «la presentazione dell'unico ricorso non può produrre effetti estensivi in favore delle parti civili non impugnanti, non previsti per gli interessi civili, che, essendo regolati dal principio dispositivo e dal diritto di azione, presuppongono l'iniziativa processuale della parte che ne è titolare», e Cass., Sez. 4 pen., n. 17890 del 05/05/2022).

16. Contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale, il medesimo principio concerne anche il Ministero dell'Interno, sebbene quest'ultimo avesse impugnato, a fini civili, la citata sentenza della Corte d'appello.

17. L'esercizio dell'azione civile in sede penale da parte di ciascun danneggiato dal reato implica la proposizione di un'autonoma domanda risarcitoria da parte di ognuno di essi, in relazione alla propria posizione giuridica; in altre parole, la costituzione di parte civile non determina la commistione delle diverse cause risarcitorie incardinate dai diversi danneggiati e ogni rapporto processuale col danneggiante-imputato è indipendente dagli altri, benché riuniti ed esaminati in un unico processo.

18. Conseguentemente, è ben possibile che un'azione risarcitoria si concluda col diniego del risarcimento – per effetto o di acquiescenza alla pronuncia assolutoria (come nel caso delle domande risarcitorie originariamente avanzate da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] o di rigetto dell'impugnazione avverso la predetta statuizione – e un'altra con l'accoglimento della domanda.

19. Nel caso *de quo*, Cass. 39479/2017 ha respinto, in via definitiva, l'impugnazione del Ministero dell'Interno e, dunque, ha confermato nei suoi confronti l'assoluzione che, divenuta *res iudicata*, rende



inammissibile la riproposizione della domanda risarcitoria dell'Amministrazione.

20. È suggestivo, ma non convincente, il rilievo secondo cui la predetta pronuncia ha annullato a tutti i fini civilistici la predetta decisione assolutoria, con effetto anche nei confronti del Ministero: *in primis*, un simile effetto espansivo non trova riscontro nell'art. 336 c.p.c., che non estende gli effetti dell'accoglimento dell'impugnazione sotto il profilo soggettivo; in secondo luogo, per addivenire a tale conclusione dovrebbe postularsi l'unicità dell'azione risarcitoria esercitata dalle varie parti civili, ma ciò contrasta con l'affermata autonomia delle singole controversie introdotte da ciascuna delle parti civili (del resto, basta osservare che, se le domande risarcitorie fossero state avanzate direttamente in sede civile, la cassazione della sentenza d'appello avrebbe potuto giovare soltanto alla parte che avesse vittoriosamente esperito l'impugnazione e non alle altre, acquiescenti o la cui impugnazione per cassazione fosse stata respinta o dichiarata inammissibile).

21. Non supera le suesposte conclusioni il richiamo dell'art. 76, comma 2, c.p.p.: il principio di immanenza della parte civile comporta che, con l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, il danneggiato assume la qualità di parte, la conserva in tutti gli stati e gradi del processo, senza la necessità di ulteriori adempimenti ricognitivi della costituzione ormai cristallizzata, o pregiudizio nelle ipotesi di sua assenza, morte (nel qual caso subentrano gli eredi, senza necessità di una nuova costituzione) o perdita della capacità di stare in giudizio, sino a che non è pronunciata sentenza irrevocabile.

22. L'acquiescenza di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] e il rigetto del ricorso del Ministero hanno reso irrevocabile, nei loro confronti, la sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 338 del 19 maggio 2016 (che, assolvendo l'imputato, ha respinto le loro istanze risarcitorie).



23. In definitiva, il *thema decidendum* della Corte d'appello di Campobasso, quale giudice del rinvio, era oggettivamente delimitato dalla sola domanda di [REDACTED] [REDACTED]

24. La confermata inammissibilità dell'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile determina l'assorbimento degli altri motivi formulati da [REDACTED] [REDACTED] («Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all'art 360 n. 5 c.p.c.», per essere stata attribuito il 70% della responsabilità alla vittima e il 30% a [REDACTED] «Violazione o falsa applicazione dell'art. 177 co. 2 Codice della strada») e del secondo, del terzo e del quarto motivo dei ricorrenti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] («Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., e 177 c.2 Cod. Strada», per avere la Corte di merito ritenuto la responsabilità concorrente del [REDACTED] nella misura del 30%, senza tener tenuto conto degli oggettivi rilievi della Polizia Stradale; «Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. per contraddittorietà della motivazione. Violazione dell'art. 2054, comma 2, c.c.»; «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 587 c.p.p.»).

25. Il quinto motivo del ricorso di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] – col quale si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 Cod. Proc. Civ.», per non aver condannato [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite – è inammissibile.

26. La censura si sostanzia, in realtà, in un non-motivo, dato che i ricorrenti non affermano che la Corte territoriale ha violato o erroneamente applicato il principio di soccombenza, ma sostengono che le loro istanze risarcitorie erano fondate e che, dunque, la Corte avrebbe dovuto regolare le spese in loro favore.



27. Al contrario, la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata è conforme alla ritenuta inammissibilità delle loro domande (decisione che qui ha trovato conferma).

28. In definitiva, vanno respinti i ricorsi di [REDACTED] di [REDACTED] e del Ministero dell'Interno.

29. Passando all'esame dell'altro ricorso, [REDACTED] coi primi tre motivi, ha lamentato: 1) l'«omessa, contraddittoria, illogica ed insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. (violazione o falsa applicazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.)», in quanto «nella sentenza impugnata non vi è motivazione adeguata per l'attribuzione della responsabilità del decesso dell'agente scelto [REDACTED] pari al 70% a carico dello stesso deceduto»; 2) l'«omessa, contraddittoria, illogica ed insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. (violazione o falsa applicazione dell'art. 177 comma 2 Codice della Strada)», perché l'attribuzione della responsabilità al deceduto non considera che lo stesso aveva azionato lampeggianti e sirene e poteva, perciò, derogare alle norme del Codice della Strada senza che la violazione di dette regole potesse essergli imputata come colpa; 3) l'«omessa, contraddittoria, illogica ed insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. (violazione o falsa applicazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.)», in quanto «nella sentenza impugnata non vi è motivazione adeguata per l'attribuzione della responsabilità del decesso dell'agente scelto [REDACTED] proprio nella misura del 70% allo stesso deceduto».

30. Le predette censure possono essere esaminate congiuntamente, perché, sotto diversi profili, attengono alle ragioni per le quali la Corte d'appello ha attribuito la responsabilità dell'incidente mortale



in parte a [REDACTED] (30%) e in parte alla stessa vittima ([REDACTED])

31. Il giudice di secondo grado ha così spiegato la propria decisione:

«In fatto, è rimasto irrevocabilmente accertato in sede penale, come risulta dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Isernia, dalla sentenza di secondo grado della Corte di Appello di Campobasso e dalla sentenza rescindente di legittimità (tutte in atti), che [REDACTED] [REDACTED] nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo di imputazione, teneva una condotta di guida estremamente scorretta, imperita, negligente e imprudente (... "sopraggiungeva all'improvviso e a forte velocità" - teste [REDACTED] " ... sorpassava e rientrava continuamente quasi sempre invadendo l'opposto senso di marcia ... " - teste [REDACTED] " ... udivo un'autovettura che con il dispositivo clacson azionato continuamente, sorpassava l'intera colonna di auto ... il SUV non rallentava in alcun modo la marcia, anzi continuava la sua fuga sorpassando i veicoli incolonnati, nonostante la segnaletica orizzontale lo vietasse" - teste [REDACTED] " ... effettuava i sorpassi azzardati e pericolosi ad una fila di veicoli ... suonando ripetutamente il clacson e lampeggiando. Ricordo bene che ho dovuto effettuare una manovra azzardata sulla destra per non essere colpito dal veicolo summenzionato" - testi [REDACTED] e [REDACTED] -), così violando in maniera reiterata e continuativa, numerose disposizioni e divieti previsti dal Codice della Strada (D.lgs. 285/1992) a tutela della pubblica incolumità, quali gli artt. 141 e 142 (velocità), art. 143 (veicoli sulla carreggiata), art. 146 (segnaletica stradale), art. 148 (sorpasso), art. 149 (distanza di sicurezza tra veicoli), art. 156 (uso dispositivi segnalazione acustica), e perciò ponendo in grave e serio pericolo la vita altrui e propria.



Dal canto suo l'agente [REDACTED] [REDACTED] a bordo, nell'occorso, della volante di servizio della Polizia Stradale di Isernia, nel pattugliare il territorio al fine precipuo di controllare, impedire, interrompere e sanzionare comportamenti contrari al C.d.S. che potessero rappresentare una situazione di pericolo per tutti i cittadini/utenti della strada, compiendo il proprio dovere istituzionale a tutela della pubblica sicurezza, di fronte ad una condotta di guida sì pericolosa che si verificava davanti ai suoi occhi sulla strada dove stava prestando servizio, fu costretto a procedere all'inseguimento del [REDACTED]

Ciò posto, sulla base del criterio del più probabile che non, si deve ritenere sussistente il nesso causale, quanto meno, tra la descritta condotta di guida del [REDACTED] e la decisione della Polizia di iniziare l'inseguimento. Pur non essendosi reso conto che la volante lo stesse inseguendo (come accertato irrevocabilmente in sede penale), con il suo comportamento illegittimo il [REDACTED] ha comunque dato causa e innescato la sequenza causale degli eventi che, al fine, portarono all'incidente che costò la vita all'agente [REDACTED] aumentando colposamente il rischio del verificarsi di quell'incidente, ciò che porta a riconoscere una sua responsabilità concorrente nella misura del 30% nella determinazione dello stesso incidente, ferma restando la responsabilità preponderante della stessa vittima che, seppure in servizio, venne meno al rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza, di cui all'art. 177 comma 2 Codice della Strada, regole cui sono sempre e comunque soggetti i conducenti dei veicoli di cui al comma 1 dello stesso articolo (tra i quali vengono annoverati gli autoveicoli adibiti a servizi di polizia).

Di vero l'agente, (evidentemente a causa della velocità elevata e/o comunque non commisurata ai luoghi e alle condizioni del traffico), non fu in grado (pur avendo la visuale libera - il Supremo Collegio ha escluso lo stretto contatto tra il veicolo in fuga e quello della Polizia) di



arrestare la marcia e mantenere il controllo dell'autoveicolo al cospetto del pur ben visibile autocarro proveniente dall'opposta corsia di marcia. Ciò, nonostante il conducente dell'automezzo pesante si fosse pienamente conformato all'obbligo impostogli dall'art. 177, comma 3, Codice della Strada, arrestando immediatamente la propria marcia e ponendosi - per quanto possibile in relazione alla conformazione dello stato dei luoghi - il più possibile accostato al proprio margine destro (finanche effettuando una manovra di spostamento laterale fino a salire sulla banchina posta a destra della strada).

Tale ultima circostanza è emersa incontrovertibilmente dalle concordi deposizioni testimoniali acquisite nel giudizio penale (richiamate tanto dalla sentenza resa dalla Corte di Appello Penale di Campobasso, quanto dalle statuizioni del Supremo Collegio che ha operato il presente rinvio), ove spiccano le dichiarazioni rese dal sig. [REDACTED] (conducente dell'autocarro contro il quale si schiantò la vettura della Polizia), ritenute da tutti i giudici penali fortemente attendibili.

Da esse, infatti, risulta che nei pressi del km 36,00 il conducente dell'autocarro notava all'improvviso il sopraggiungere dall'opposto senso di marcia di un SUV, di colore scuro, che procedeva in forte velocità in fase di sorpasso; l'autocarro era costretto a deviare verso la propria destra al fine di non entrare in collisione, andando a finire sulla banchina di destra; prosegue la dichiarazione: "Quindi notavo il sopraggiungere dall'opposto senso di marcia anche della volante della polizia, in fase di inseguimento del predetto SUV. La stessa in fase di sorpasso, a propria volta, invadeva la mia corsia di pertinenza e quindi, al fine di evitarla, salivo sulla banchina di destra; ma ciononostante si concretizzava l'urto tra la parte anteriore sinistra della volante contro la parte anteriore spigolare sinistra dell'autocarro da me condotto.".».

32. I limiti del sindacato di questa Corte di legittimità sulla congruità della motivazione delle decisioni di merito sono attualmente



molto ridotti: infatti, come statuito da Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01, poi seguita da un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (sono identici i principi espressi, da ultimo, da Cass. Sez. 1, 03/02/2026, n. 2262, da Cass. Sez. T, 03/02/2026, n. 2242, Cass. Sez. 2, 03/02/2026, n. 2230).

33. Le censure formulate col primo e col terzo motivo - di nullità della sentenza per omessa, contraddittoria, illogica motivazione, così come quella, non più contemplata come vizio deducibile in sede di legittimità, di insufficienza della medesima - si infrangono contro la motivazione della sentenza impugnata che, non potendosi ritenere al di sotto del "minimo costituzionale", sfugge al controllo di legittimità di questa Corte Suprema.

34. Infatti, il giudice di merito ha mostrato di aver preso in considerazione le circostanze emerse dalle risultanze istruttorie (ivi compreso, espressamente, il fatto che «il mezzo della Polizia di Stato non svolgeva funzioni di soccorso, bensì di inseguimento di una vettura



di altro soggetto, che aveva violato molteplici norme del Codice della Strada e che stava ponendo in pericolo l'incolumità degli altri utenti della strada», che erroneamente il Procuratore Generale assume come pretermesso), di averle compiutamente analizzate e di aver operato un raffronto tra le concause dell'incidente, illustrando le relative argomentazioni a sostegno delle conclusioni tratte

35. Il primo e il terzo motivo, dunque, sono inammissibili.

36. Per quanto concerne la pretesa violazione dell'art. 177, comma 2, C.d.S., il (secondo) motivo è ammissibile, ma infondato.

37. Infatti, Cass. Sez. 3, 23/02/2016, n. 3503, Rv. 638917-01, ha stabilito che «La specificazione del parametro normativo contenuto nella disposizione di cui all'art. 177, comma 2, cod. strada, relativa all'obbligo dei conducenti dei cd. mezzi di soccorso, che eseguano servizi urgenti di istituto con attivazione dei dispositivi acustici e di segnalazione visiva, di rispettare comunque le regole di comune prudenza e diligenza, deve avvenire da parte del giudice mediante l'individuazione della regola di condotta da osservare nel caso concreto. Tale valutazione di adeguatezza della velocità di marcia del mezzo di soccorso, e comunque della condotta di guida che eviti ingiustificati pericoli agli altri utenti che percorrano quella strada o quelle che con essa si incrociano, secondo il parametro normativo individuato, e da commisurarsi all'urgenza del servizio da espletare, è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, non anche per il giudizio di fatto sulla dinamica del sinistro e l'esistenza o l'esclusione del rapporto causale tra l'evento e le rispettive condotte di guida.».

38. Il principio giurisprudenziale delimita i poteri di sindacato della Corte di legittimità, alla quale sono preclusi la (ri)valutazione delle circostanze fattuali e il loro apprezzamento ai fini della individuazione e della graduazione delle responsabilità nella causazione dell'incidente: ciò significa che in questa sede non sono sindacabili l'accertamento e



le valutazioni del giudice di merito sulla dinamica del sinistro e sull'individuazione dell'apporto causale dato dalle rispettive condotte di guida alla realizzazione del sinistro.

39. La ricorrente e il Procuratore Generale sembrano prospettare che l'espletamento di servizi urgenti di polizia – in presenza di uso congiunto del dispositivo acustico di allarme e di quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu – costituisca ex se causa giustificatrice della condotta di guida dell'agente di pubblica sicurezza, ma proprio la deroga alle regole del Codice della Strada disposta dall'art. 177, comma 2, del C.d.S. fa salva l'esigenza di rispetto delle «regole di comune prudenza e diligenza» e, cioè, proprio di quelle disposizioni che la Corte territoriale ha ritenuto violate.

40. In altre parole, non può ravvisarsi una violazione della citata norma, dato che proprio in essa è contenuta la regola di chiusura, fondata sul generale dovere di rispettare le regole di comune prudenza, sulla quale si basa la sentenza impugnata e il cui rispetto si impone anche a chi, impegnato nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, sia temporaneamente esentato dal rispettare le regole della circolazione stradale: in proposito, Cass. Sez. 3, 06/07/2022, n. 21402, Rv. 665209-02: «Il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente e con le sirene in funzione, è esonerato dall'osservanza di obblighi e divieti inerenti alla circolazione stradale, ma non dal generale dovere di rispettare le norme di comune prudenza».

41. Da ultimo, non è pertinente il richiamo (effettuato dal Procuratore Generale) della decisione di Cass. Sez. 3, 25/02/2025, n. 4963, perché in quella fattispecie gli agenti avevano deliberatamente tamponato il veicolo fuggitivo, che non aveva ottemperato all'ordine di arresto, allo scopo di fermarlo; avevano poi agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella collisione, in ordine alla quale era stata



esclusa una loro responsabilità, nemmeno concorrente ex art. 2054, comma 2, c.c., per avere adempiuto il loro dovere istituzionale, essendo stata accertata la proporzionalità tra la condotta tenuta e il pericolo da evitare; nel caso *de quo*, non vi è dubbio che l'agente [REDACTED] [REDACTED] abbia svolto un inseguimento adempiendo il proprio dovere, ma – secondo il giudizio della Corte d'appello (come detto, insindacabile in questa sede) – la sua condotta aveva contribuito all'evento letale ed era stata caratterizzata dal mancato rispetto delle «regole di comune prudenza e diligenza» (ex art. 177 C.d.S.),

42. Col quarto motivo di ricorso, [REDACTED] [REDACTED] deduce «Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in collegamento all'art. 4 comma 4 DM 140/2012», per difetto di adeguata motivazione in ordine alla condanna della ricorrente alla rifusione delle spese.

43. La Corte d'appello di Campobasso ha affermato che «Le spese di lite del presente giudizio, come liquidate in dispositivo alla stregua dei criteri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, vanno compensate nella misura di un terzo nel rapporto processuale tra la Iacovone, da una parte, e il [REDACTED] e [REDACTED] dall'altra, e seguono la soccombenza della prima per il residuo.» e, in conseguenza di tale statuizione, ha così disposto: «Compensa nella misura di un terzo le spese processuali tra Iacovone [REDACTED] e [REDACTED] e la [REDACTED] e pone a carico della prima i residui due terzi che, nell'intero si liquidano, in favore di ciascuna delle suddette parti, in euro 9.500,00 per compensi di avvocati, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa, 15% del compenso, Iva e Cpa, come per legge.».

44. Il motivo è evidentemente fondato.

45. La compensazione parziale può astrattamente giustificarsi alla luce del principio espresso da Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063-01, secondo cui «l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a



49. I costi del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensati: tra [REDACTED] e [REDACTED] S.p.A., per reciproca soccombenza; tra [REDACTED] [REDACTED] Ia-

covone, il Ministero dell'Interno e le altre parti, in ragione dell'assoluta novità della questione posta, priva di specifici precedenti.

50. Va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [REDACTED] [REDACTED] Iacovone, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

51. Poiché il Ministero dell'Interno, ricorrente incidentale, è un'Amministrazione dello Stato, come tale esonerata dal pagamento del contributo unificato, va escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. U., 20/02/2020, n. 4315, Rv. 657198-06).

P. Q. M.

La Corte:

- rigetta il primo motivo del ricorso di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dichiara inammissibile il quinto motivo e assorbiti gli altri motivi;
- rigetta il primo motivo del ricorso di [REDACTED] [REDACTED] e dichiara assorbiti gli altri motivi;
- rigetta il ricorso del Ministero dell'Interno;
- dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo del ricorso di [REDACTED] [REDACTED] rigetta il secondo motivo, accoglie il quarto motivo; per l'effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] S.p.A., in solido tra loro, a rifondere a [REDACTED] [REDACTED] le spese del secondo grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 9.500,00 per compensi, oltre ad accessori di legge;



- compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, qualora dovuto;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Ministero dell'Interno, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 3 febbraio 2026.

Il Consigliere estensore
(*Giovanni Fanticini*)

Il Presidente
(*Lina Rubino*)

